

	<p align="center"><i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i></p>	<p align="center">Delibera del CdA del 21/05/2008</p>	<p align="center">Rev. 2 06/05/2009</p>	<p align="center">Pagina  <b>1 di 57</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------

# REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO

*Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2008  
Revisione 2: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/05/2009*

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  2 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------

## INDICE

### PARTE PRIMA – QUADRO NORMATIVO

<b>1. FONTI .....</b>	<b>5</b>
1.1 DIRITTO COMUNITARIO.....	5
1.2 DIRITTO NAZIONALE .....	5
1.3 CHIARIMENTI E LINEE GUIDA .....	5
<b>2. SINTESI DELLA DISCIPLINA VIGENTE .....</b>	<b>6</b>
2.1 FINALITA' DELLA DISCIPLINA .....	6
2.2 OGGETTO DELLA DISCIPLINA .....	6
2.3 INFORMAZIONE PRIVILEGIATA .....	6
2.4 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	7
2.5 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	7
2.6 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INTERNAL DEALING .....	8
2.7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	8
2.8 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	10
2.8 AGGIOTTAGGIO .....	10
2.9 RACCOMANDAZIONI E RICERCHE .....	11
2.10 SEGNALE DI OPERAZIONI SOSPETTE .....	12
2.11 OBBLIGHI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO .....	13
2.12 IDENTIFICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE .....	13
2.13 ELEMENTI, CIRCOSTANZE, ESEMPI E SEGNALI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.....	13
<i>Elementi, circostanze, esempi di manipolazione del mercato .....</i>	<i>13</i>
<i>Segnali di abuso di informazioni privilegiate e/o di Manipolazione del mercato .....</i>	<i>21</i>
<i>Segnali di abuso di informazioni privilegiate.....</i>	<i>21</i>
<i>Segnali di manipolazione del mercato.....</i>	<i>23</i>
2.14 ESENZIONI .....	25
2.15 SISTEMA SANZIONATORIO .....	25
<i>Sanzioni penali .....</i>	<i>25</i>
<i>Sanzioni amministrative .....</i>	<i>25</i>
<i>Responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illeciti amministrativi .....</i>	<i>27</i>
<i>Responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illeciti penali .....</i>	<i>27</i>
<i>Sanzioni per inottemperanza all'obbligo di segnalazione.....</i>	<i>27</i>

### PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI INTERNE

<b>1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>29</b>
<b>2. DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>29</b>
2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO .....	31
2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO .....	31
2.3 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	33
2.4 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INTERNAL DEALING .....	33
2.5 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	33
2.6 OPERAZIONI EFFETTUATE IN CONTO PROPRIO.....	34
2.7 RACCOMANDAZIONI E RICERCHE.....	34
2.8 INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE .....	36

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  3 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------

<b>3. PREVENZIONE DEGLI ILLECITI .....</b>	<b>37</b>
--------------------------------------------	-----------

<b>4. ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE.....</b>	<b>38</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

4.1 FASE DI MONITORAGGIO E SELEZIONE .....	38
4.2 FASE DI VALUTAZIONE.....	38
4.3 FASE DI SEGNALAZIONE O ARCHIVIAZIONE.....	38
4.4 FASE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE.....	38

<b>5. PROCEDURE OPERATIVE .....</b>	<b>39</b>
-------------------------------------	-----------

5.1 FASE DI MONITORAGGIO E SELEZIONE .....	39
5.2 FASE DI VALUTAZIONE.....	41
5.3 FASE DI SEGNALAZIONE / ARCHIVIAZIONE.....	43
5.4 FASE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE.....	36

<b>6. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....</b>	<b>47</b>
----------------------------------------------	-----------

6.1 CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO .....	47
6.2 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO .....	47

## **PARTE TERZA – APPENDICE**

1. MANUALE UTENTE APPLICATIVO MARKET ABUSE .....	49
2. SOGLIE DEI CONTROVALORI .....	50
3. MODELLO DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE (FILIALE) .....	51
4. MODELLO DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE .....	53
5. MODELLO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE.....	56

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  <b>4 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------

# PARTE PRIMA

---

## QUADRO NORMATIVO

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  5 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------

## 1. FONTI

---

### 1.1 DIRITTO COMUNITARIO

La disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato è contenuta negli atti normativi di seguito indicati:

- Direttiva 2003/6/Cee
- Direttiva 2004/72/Cee
- Direttiva 2003/124/Ce
- Direttiva 2003/125/Ce
- Regolamento 2273/2003

### 1.2 DIRITTO NAZIONALE

La disciplina nazionale in materia di abusi di mercato è contenuta negli atti normativi di seguito indicati:

- Legge n. 62 del 18/04/2005
- D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 di seguito denominato Tuf
- Delibera Consob n. 15232 del 29/11/2005
- Delibera Consob n. 15233 del 29/11/2005
- Regolamento n. 11971/99 di seguito denominato Regolamento Emittenti
- Regolamento n. 16191/07 di seguito denominato Regolamento Mercati

### 1.3 CHIARIMENTI E LINEE GUIDA

Ad integrazione della normativa di riferimento l’Autorità di Vigilanza ha fornito interpretazioni autentiche e chiarimenti con i seguenti atti:

- Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29/11/2005
- Comunicazione Consob n. DME/6027065 del 28/03/2006
- Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28/03/2006
- Revisione regolamenti emittenti e mercati, esito delle consultazioni Consob 29/11/2005

L’Associazione di categoria ha fornito indicazioni e chiarimenti condivisi con l’Autorità di Vigilanza con i seguenti atti:

- Linee Guida ABI per l’identificazione delle operazioni sospette

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  6 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------

## 2. SINTESI DELLA DISCIPLINA VIGENTE

Viene di seguito ricostruita e sintetizzata la disciplina sugli abusi di mercato per quanto di interesse per la Banca e funzionale alla lettura ed applicazione del presente Regolamento.

### 2.1 FINALITA' DELLA DISCIPLINA

La disciplina sugli abusi di mercato o *market abuse* ha l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari ed accrescere la fiducia degli investitori, contrastando i fenomeni di sfruttamento abusivo delle informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'abuso di mercato si verifica laddove gli investitori si trovino a dover subire, direttamente o indirettamente, in misura non ragionevole, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che abbiano fatto uso a proprio vantaggio di informazioni non accessibili al pubblico (abuso di informazioni privilegiate) ovvero che abbiano falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari o divulgato informazioni false o ingannevoli (manipolazione del mercato).

La normativa sugli abusi di mercato mira a garantire la trasparenza dei mercati attraverso l'imposizione di obblighi comportamentali ed organizzativi ai soggetti che hanno accesso alle informazioni rilevanti ed in genere agli intermediari che operano sui mercati finanziari.

Gli intermediari abilitati, in particolare, hanno l'obbligo di segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle norme sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato.

### 2.2 OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Ai sensi dell'art. 180 c. 1 lett. a) dell'art. 9 par. 1 Direttiva 2003/6/Ce, le operazioni sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato sono quelle che hanno per oggetto strumenti finanziari quotati o quotandi su un mercato regolamentato dell'Unione Europea, siano esse effettuate sul mercato regolamentato medesimo, *Otc over the counter* oppure su altri luoghi di scambio quali: Sso - sistemi di scambi organizzati, Mtf – *multilateral trading facilities*, internalizzatori sistematici e non sistematici, contrattazione telefonica.

### 2.3 INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Ai sensi dell'art. 181 Tuf c. 1, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 181 Tuf c. 3, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 181 Tuf c. 4, per informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>7 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------

investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Ai sensi dell'art. 181 Tuf c. 5, per informazione privilegiata si intende, nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

## 2.4 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 184 Tuf, commette illecito penale o reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Ai sensi dell'art. 187-bis Tuf commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime
- a) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio
- b) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

e chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Ai sensi dell'art. 187-bis c. 6, l'illecito amministrativo che il tentativo di abuso di informazioni privilegiate è equiparato alla consumazione.

## 2.5 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 114 Tuf c. 1, gli emittenti quotati comunicano al pubblico senza indugio le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 Tuf.

L'art. 66 c. 1 Regolamento Emittenti dispone che gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>8 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------

L'art. 66 c. 2 Regolamento Emittenti dispone che le informazioni privilegiate vengono rese note mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie stampa.

L'art. 66 c. 3 Regolamento Emittenti dispone che il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

## 2.6 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INTERNAL DEALING

Ai sensi dell'art. 114 Tuf c. 7, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo e direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto controllante, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi per oggetto le azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari collegati, da loro effettuate anche per interposta persona.

Ai sensi dell'art. 152-octies Regolamento Emittenti, i soggetti rilevanti, sopra menzionati, comunicano alla Consob e all'emittente quotato le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

Ai sensi dell'art. 66 cc. 2 e 3 Regolamento Emittenti, l'emittente pubblica le informazioni ricevute.

## 2.7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 115-bis Tuf, gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.

L'art. 152-bis Regolamento Emittenti dispone che il registro è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati e che esso contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate
- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro
- c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro
- d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

Ai sensi dell'art. 152-ter Regolamento Emittenti, il registro viene aggiornato senza indugio quando:

- a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro
- b) una persona deve essere iscritta nel registro
- c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a
- d) informazioni privilegiate e a partire da quando.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>9 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------

L'art. 152-quater Regolamento Emittenti dispone che i dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 152-quinquies, i soggetti che tengono il registro informano tempestivamente le persone iscritte:

- a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano
- b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite dal Tuf in materia di abusi di mercato.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  10 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------

Ai sensi della comunicazione DME/6027054, le banche sono obbligate ad istituire il registro se organizzano ed attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie.

La comunicazione DME/6027054 dispone che le banche sono altresì obbligate ad istituire il registro se detengono informazioni privilegiate relative all'emittente in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari e di sponsor.

La comunicazione DME/6027054 precisa che l'obbligo di iscrivere nel registro le persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate si riferisce a coloro che lavorano per conto e nell'interesse del soggetto obbligato alla tenuta del registro in virtù di un contratto di lavoro o altro. I nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso ad informazioni privilegiate relative all'emittente, potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.

## 2.8 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Ai sensi dell'art. 185 Tuf, commette illecito penale o reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

Ai sensi dell'art. 187-ter c. 1 Tuf, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Precisamente, ai sensi dell'art. 187-ter c. 3 Tuf, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito.

L'art. 187-ter c. 4 dispone che per gli illeciti indicati alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse.

Gli artt. 59 e 60 Regolamento Mercati disciplinano i criteri e la procedura per l'ammissione delle prassi.

## 2.8 AGGIOTTAGGIO

Ai sensi dell'art. 2637 c.c., commette illecito penale o reato di agiotaggio chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 11 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale delle banche e di gruppi bancari.

## 2.9 RACCOMANDAZIONI E RICERCHE

Ai sensi dell'art. 114 c. 8 Tuf i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni riguardanti gli strumenti finanziari o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

Ai sensi dell'art. 65 Regolamento Emittenti c. 2 lett. a), per *raccomandazione* si intendono le ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

Ai sensi dell'art. 65 Regolamento Emittenti c. 2 lett. b), per *ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento* si intendono: le informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari; le informazioni elaborate da soggetti diversi intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario.

Ai sensi dell'art. 65 Regolamento Emittenti c. 2 lett. g), per *canale di divulgazione* si intende il canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche.

Ai sensi dell'art. 65 Regolamento Emittenti c.2 lett. h) per *informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche* si intendono le informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone.

L'art. 65 c. 3 Regolamento Emittenti dispone che non si considerano *raccomandazioni* i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Nel documento Revisione regolamenti emittenti e mercati del 20/11/2005 Consob dispone che per i documenti di c.d. *asset allocation* è responsabilità dei soggetti che li producono e li diffondono valutare se essi contengano elementi tali da consentire scelte di investimento riferibili, direttamente o indirettamente, a determinati strumenti finanziari o emittenti, nel qual caso devono essere considerati *raccomandazioni*.

La comunicazione DME/6027054 dispone che sono da considerare *raccomandazioni* gli elaborati relativi ad uno o più emittenti di sintetico contenuto e veloce aggiornamento, quali le c.d. *morning note*, i c.d. *daily fax*, le c.d. *flash notes* o altri documenti di analogo contenuto, qualora tali documenti siano idonei a fondare decisioni di investimento, cioè qualora essi contengano esplicite o implicite raccomandazioni.

La comunicazione DME/6027054 dispone che non sono assoggettabili alla disciplina in oggetto i documenti che riportano in modo oggettivo, acriticamente e senza alcuna analisi, mere informazioni

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 12 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

già diffuse al pubblico dagli emittenti quotati, nonché dati, anche di natura previsionale, concernenti soltanto aggregati di carattere macroeconomico.

La comunicazione DME/6027054 dispone che i documenti utilizzati nell’ambito di attività commerciali, quali le c.d. *sales literature* o altri documenti di contenuto analogo, anche nella forma di informazioni verbali o brevi messaggi, ovvero le c.d. *trading ideas*, rivolti ai gestori delle filiali, che possono costituire il supporto per attività di consulenza, sono da ritenere escluse all’area delle *raccomandazioni* nel caso in cui siano caratterizzate da un taglio personalizzato e da improbabilità di pubblicazione

La comunicazione DME/6027054 indica che appare ragionevole ritenere che la destinazione al pubblico di un documento ricorra quando ne è possibile un’agevole, pronta e indistinta acquisizione da parte degli investitori, come accade nei casi di distribuzione nel corso di conferenze, incontri aperti, libera pubblicazione su un sito *internet*.

La comunicazione DME/6027054 indica che, con riguardo alle raccomandazioni destinate ai canali di divulgazione, sono canali attraverso i quali le informazioni vengono o è probabile che vengano rese pubbliche, perché ad esse ha accesso un gran numero di persone, la trasmissione via posta, via *telex*, via *e-mail*, la pubblicazione in un’area riservata di un sito *internet*.

Gli artt. 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies Regolamento Emittenti contengono le disposizioni sull’identità dei soggetti che producono le raccomandazioni, sulla corretta presentazione delle raccomandazioni, sulla comunicazione al pubblico di interessi e conflitti di interesse, sulla diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi.

## 2.10 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ai sensi dell’art. 187-nonies Tuf i soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni sull’abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione di mercato.

Ai sensi dell’art. 63 Regolamento Mercati, gli intermediari effettuano le segnalazioni alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati, nei sistemi di scambi organizzati, ovvero nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti.

Ai sensi dell’art. 65 Regolamento Mercati gli intermediari provvedono senza indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull’operazione interessata, tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all’operazione.

L’art. 66 Regolamento Mercati dispone che la segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:

- a) la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione;
- b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato;
- c) gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni ;
- d) la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);
- e) qualsiasi informazione utile ai fini dell’esame delle operazioni sospette.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 13 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

Ai sensi dell'art. 67 Regolamento Mercati, la segnalazione alla Consob può avvenire per posta, per posta elettronica, per telefax e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso, a richiesta della Consob conferma per iscritto.

L'art. 68 Regolamento Mercati dispone che i soggetti che effettuano la segnalazione non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite e che la Consob non comunica ad altri l'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.

## 2.11 OBBLIGHI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

L'art. 64 c. 2 Regolamento Mercati dispone che i soggetti abilitati tenuti alla segnalazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette.

L'art. 64 c. 3 Regolamento Mercati dispone che i soggetti abilitati e le società di gestione del mercato che organizzano sistemi di scambi organizzati, adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire gli abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette.

## 2.12 IDENTIFICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ai sensi dell'art. 64 c. 1 Regolamento Mercati, la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:

- gli elementi configuranti gli illeciti, amministrativi e penali, di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (vedi *supra* parr. 2.4, 2.8)
- la definizione e la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (vedi *supra* par. 2.3)
- gli elementi e le circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni di mercato di cui all'art. 62 Regolamento Mercati (vedi *infra* par. 2.13)
- gli esempi di manipolazione di mercato di cui all'Allegato IV del Regolamento Mercati e gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario (vedi *infra* par. 2.13)
- gli esempi indicativi della presenza di informazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario (vedi *infra* parr. 2.13)

## 2.13 ELEMENTI, CIRCOSTANZE, ESEMPI E SEGNALI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

### ELEMENTI, CIRCOSTANZE, ESEMPI DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Con riferimento alle seguenti fattispecie di manipolazione del mercato (di cui all'art. 187-ter c. 3 lett. a), b) Tuf):

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  <b>14 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

l'art. 62 c. 1 Regolamento Mercati dispone che, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire le manipolazioni, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

- a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 15 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------

- d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.

Con riferimento alla seguente fattispecie di manipolazione del mercato (di cui all'art. 187-ter c. 3 lett. c) Tuf):

- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente

l'art. 62 c. 2 Regolamento Mercati dispone che, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire la manipolazione sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

- a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
- b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

Ai sensi dell'art. 62 c. 3 Regolamento Mercati, gli elementi e le circostanze sopra indicati non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato.

Ai sensi dell'art. 62 c. 4 e 64 c. 1 Regolamento Mercati, costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi previsti dall'art. 1 Direttiva 2003/6/Ce, contenuti nell'allegato IV del Regolamento Mercati e qui riportati:

- a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- c) l'utilizzo occasionale o regolare di mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  <b>16 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 17 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------

Ai sensi dell'art. 62 c. 5 Regolamento Mercati, la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato deve essere effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario, recepiti da Consob nella Comunicazione DME/5078692, di seguito riportati.

Gli esempi di seguito indicati devono servire agli operatori per l'identificazione di variabili importanti c.d. *diagnostic flags* o *signals* nel monitoraggio della propria attività. Laddove un esempio sembri prevedere in un determinato comportamento dell'agente la presenza dell'intento manipolativo o del dolo specifico ciò non implica in alcun modo che in mancanza dell'intento manipolativo o del dolo specifico quel comportamento non possa rientrare nella definizione di manipolazione del mercato. Alcuni comportamenti indicati negli esempi possono risultare di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del tutto legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.

**Esempi riferiti all'articolo 187-ter c. 3 lett. a) Tuf, c.d. *False / Misleading Transactions* (Operazioni false o fuorvianti).**

- a) Wash trades (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)
- b) Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni). Questo comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.
- c) Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio). Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, *cross orders*).
- d) Placing orders with no intention of executing them (Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Questo comportamento implica l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.)

**Esempi riferiti all'articolo 187-ter c. 3 lett b) Tuf, c.d. "Price Positioning" (Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali).**

- a) Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura). Questo comportamento consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  <b>18 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 19 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------

- b) *Colluding in the after market of an Initial Public Offer* (*Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico*). Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.
- c) *Abusive squeeze* (*Comprimere in modo abusivo il mercato*). Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del mercato.)
- d) *Creation of a floor in the price pattern* (*Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi*). Questo comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.
- e) *Excessive bid-ask spread* (*Eccessive quotazioni "denaro - lettera"*). Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari – quali gli specialisti o i *market makers* che operano di concerto – che abusando del loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il *bid-ask spread* su livelli artificiali e/o lontani dal *fair value*.
- f) *Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (*Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato*). Questo comportamento prevede la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

**Esempi riferiti all'art. 187-ter c. 3 lett. c) Tuf c.d. *Transactions involving fictitious devices / deception* (Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti).**

- a) *Concealing ownership* (*Celare la proprietà*). Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 20 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario.)

- b) Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (*Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo*). Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.
- c) Pump and dump (*Gonfiare e scaricare*). Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.
- d) Trash and cash (*Screditare e incassare*). Questo comportamento è esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.
- e) Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (*Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico*). Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.

**Esempi riferiti all'art. 187-ter, c. 1 Tuf , c.d. Dissemination of false and misleading information (Diffusione di informazioni false o fuorvianti).**

Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato.

- a) Spreading false / misleading information through the media (*Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione*). Questo comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 21 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.

- b) *Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).* Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto *future* su merci.

### **SEGNALI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E/O DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

Costituiscono possibili segnali di insider trading o di manipolazione del mercato i seguenti eventi:

- a) un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto);
- b) un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti in un determinato periodo di tempo;
- c) un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente o con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati.

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti.

### **SEGNALI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti eventi:

- a) il cliente apre un conto e conferisce subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, in caso di clienti istituzionali che operano su mercati all'ingrosso, conferisce ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il cliente insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;
- b) l'operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente che sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento ecc. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
  - b.1) un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
  - b.2) un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;
  - b.3) un cliente che in passato ha investito solo in *blue chip* sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
  - b.4) un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*) effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>22 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

- c) il cliente richiede specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
- d) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o *manager* della società prima dell'annuncio di un importante evento societario;
- e) un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla società. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;
- f) la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (*front running*).

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti.

	<p style="text-align: center;"><i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i></p>	<p style="text-align: center;">Delibera del CdA del 21/05/2008</p>	<p style="text-align: center;">Rev. 2 06/05/2009</p>	<p style="text-align: center;">Pagina  23 di 57</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

## SEGNALI DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i seguenti eventi:

- a) operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
- b) ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull’offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
- c) operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all’emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- d) operazioni che, proprio nei giorni precedenti l’emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- e) operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- f) operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
- g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);
- h) operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi, ecc.);
- i) viene modificato il *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un’operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione;
- j) la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell’asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell’asta e, quindi, del prezzo dell’asta;
- k) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- l) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- m) operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>24 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 25 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------

## 2.14 ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 183 Tuf, le disposizioni in materia di abusi di mercato non si applicano (c.d. *safe harbour*):

- a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
- b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.

## 2.15 SISTEMA SANZIONATORIO

Le condotte che integrano gli illeciti di abuso di mercato sono punite sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo. Il compimento degli illeciti può comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo
- sanzione penale a carico dell'autore dell'illecito penale
- cumulo della sanzione amministrativa e della sanzione penale per l'autore dell'illecito
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito amministrativo
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito penale

### SANZIONI PENALI

Ai sensi dell'art. 184 Tuf, chiunque commette il reato di abuso di informazioni privilegiate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 3 milioni.

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie reato di abuso di informazioni privilegiate.

Ai sensi dell'art. 185 Tuf, chiunque commette il reato di manipolazione del mercato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 5 milioni.

Gli artt. 186, 187 Tuf prevedono l'irrogazione di pene accessorie e la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 187-bis Tuf, chiunque commette l'illecito di abuso di informazioni privilegiate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 3 milioni.

Ai sensi dell'art. 187-ter Tuf, chiunque commette uno degli illeciti di manipolazione del mercato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 5 milioni.

Ai fini dell'illecito amministrativo rileva l'idoneità del comportamento ad avere effetti manipolativi o di abuso, non anche l'intento doloso dell'agente.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>26 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Gli artt. 187-quater, 187-sexies Tuf prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie e la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 27 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

### **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DERIVANTE DA ILLECITI AMMINISTRATIVI**

Ai sensi dell'art. 187-quinquies Tuf, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- a) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se in seguito alla commissione degli illeciti il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone fisiche hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Alla responsabilità amministrativa prevista dal Tuf si applicano gli artt. 6, 7, 8, 12 del D.Lgs. 231/01 ed in particolare la possibilità per l'ente di beneficiare della c.d. *esimente* laddove adottati un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti amministrativi. I protocolli del modello devono essere idonei a prevenire condotte dolose o anche solo colpose.

### **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DERIVANTE DA ILLECITI PENALI**

Ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/01, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549.

Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente in seguito alla commissione del reato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità per l'ente di beneficiare della c.d. *esimente* laddove adottati un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti penali. I protocolli del modello devono essere idonei ad individuare e prevenire condotte dolose.

### **SANZIONI PER INOTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE**

Ai sensi dell'art. 190 Tuf, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società, i quali non osservano l'obbligo di identificazione e segnalazione di operazioni sospette, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 ad euro 129.615.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  <b>28 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

## PARTE SECONDA

---

## DISPOSIZIONI INTERNE

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato</i> <i>Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 29 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------

## 1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli obblighi organizzativi posti in capo alla Banca dalla normativa sugli abusi di mercato, preso atto del sistema sanzionatorio e della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da comportamenti illeciti posti in essere dalle persone fisiche, con il presente *Regolamento* disciplina la prevenzione degli illeciti e le attività di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Pur ritenendo che sul piano sostanziale la probabilità del verificarsi degli illeciti di abuso di mercato sia ridotta, il Consiglio di Amministrazione dispone con il presente *Regolamento* dei presidi che, in funzione dell'operatività dei clienti e della Banca, consentano di prevenire ed identificare le operazioni sospette.

Il *Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato* risponde a finalità organizzative, di contenimento del rischio di sanzioni e reputazionale.

Esso integra il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione degli illeciti penali di cui al D.Lgs 231/01 e degli illeciti amministrativi di cui art. 187- Tuf.

Di seguito il Consiglio rende note alla struttura aziendale le disposizioni che regolano il processo di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette e delibera uno schema procedurale per l'esecuzione delle singole fasi operative.

Con il presente Regolamento il Consiglio di Amministrazione:

- tenuto conto degli indirizzi forniti dall'Autorità di Vigilanza e delle linee guida formulate dalle Associazioni di categoria, fornisce precise indicazioni per l'interpretazione della normativa sugli abusi di mercato ed individua le disposizioni che si applicano all'operatività della Banca e dei clienti
- fornisce disposizioni sull'applicazione della disciplina in materia di abusi di mercato secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto delle specificità dell'Istituto
- detta un codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato che potrebbero essere commessi dai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e dai dipendenti della Banca
- adotta soluzioni organizzative atte a garantire la regolarità e l'efficienza del processo di monitoraggio, selezione, valutazione, identificazione e segnalazione delle operazioni sospette, allocando i compiti e le responsabilità fra le unità aziendali
- conosce e approva le modalità di svolgimento delle singole fasi operative in cui si articola il processo di gestione delle operazioni potenzialmente sospette, prendendo atto dei rischi legali ed operativi correlati
- formula regole di gestione della fase operativa di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette che assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo
- conosce ed approva i sistemi di selezione automatica delle operazioni potenzialmente sospette ed in particolare i parametri impostati dal fornitore di software nella procedura informatica che processa e seleziona le operazioni, prendendo atto dei rischi operativi connessi

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>30 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

- conosce e approva i sistemi di selezione automatica che individuano i clienti della Banca che in seguito a reciproche relazioni interanagrafiche possono dare origine a scambi di informazioni che potrebbero sfociare in fenomeni di manipolazione di mercato.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi, si fa rinvio al *Regolamento del Processo Finanza*, al *Codice Etico*, alla *Policy per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti*.

## 2. DISPOSIZIONI GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli indirizzi forniti dall'Autorità di Vigilanza e dalle Associazioni di categoria, individua di seguito le disposizioni normative in tema di abusi di mercato che si applicano all'operatività della Banca e dei clienti, fornendo indicazioni per la corretta interpretazione delle norme.

### 2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le operazioni sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato sono quelle che hanno per oggetto strumenti finanziari quotati o quotandi su un mercato regolamentato, effettuate dalla Banca in ricezione e trasmissione di ordini ed in negoziazione per conto proprio.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina le operazioni aventi per oggetto le obbligazioni emesse dalla Banca.

### 2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Per una efficiente attività di individuazione e segnalazione delle operazioni di sospetto abuso di mercato, si rende necessario individuare i soggetti che, in seguito a reciproche relazioni di varia natura, possono dare origine a scambi di informazioni che potrebbero sfociare in fenomeni di manipolazione di mercato.

A tal fine sono costituiti e periodicamente aggiornati degli specifici gruppi anagrafici, denominati "Gruppi Market Abuse"; ciascun Gruppo è composto da tutte le controparti titolari di un deposito titoli collegate direttamente (mediante un qualsiasi legame interanagrafico) o indirettamente ad un altro titolare di deposito titoli.

In particolare, il collegamento indiretto può avvenire con:

- delegati, incaricati (titolari di deposito titoli) su rapporti di qualsiasi natura intestati al titolare del deposito titoli
- intestatari di altri rapporti (titolari di deposito titoli) di qualsiasi natura sui quali il titolare del deposito titoli è delegato o incaricato

Per l'identificazione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e degli illeciti di manipolazione del mercato, il Consiglio di Amministrazione raccomanda poi di valutare con attenzione le operazioni effettuate:

- dalla Banca in conto proprio
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da soggetti ad essi collegati
- dai membri del Collegio Sindacale o da soggetti ad essi collegati
- dai dipendenti della Banca o da soggetti ad essi collegati
- dai clienti che risultano ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo in società quotate o di cui risulti noto il possesso di partecipazioni significative nelle predette società

Per *soggetti collegati*, ai fini dell'applicazione del presente *Regolamento* e della relativa attività di creazione e manutenzione dei gruppi anagrafici market abuse, si intendono (☛verificare sistema):

- i soggetti delegati ed incaricati ad operare su un deposito titoli del nominativo principale
- i soggetti intestatari di deposito titoli sui quali il soggetto principale è delegato o incaricato a operare
- i soggetti appartenenti a gruppi societari di cui fa parte il soggetto principale

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>32 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

- i soggetti con incarichi presso società quotate, controllanti, controllate o collegate, correlati anagraficamente con i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 33 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------

L'identificazione e la valutazione delle operazioni sospette di costituire illecito di abuso di informazioni privilegiate, deve tener conto delle informazioni privilegiate che potrebbero essere possedute:

- dalla Banca in conto proprio
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da soggetti ad essi collegati
- dai membri del Collegio Sindacale o da soggetti ad essi collegati
- dai dipendenti della Banca o da soggetti ad essi collegati
- dai clienti che risultano ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo in società quotate o di cui risulti noto il possesso di partecipazioni significative nelle predette società

L'identificazione e la valutazione delle operazioni sospette di costituire illecito di abuso di informazioni privilegiate, deve tener conto delle informazioni privilegiate che potrebbero essere possedute:

L'identificazione e la valutazione delle operazioni sospette deve altresì tenere conto delle informazioni privilegiate che un cliente potrebbe trasmettere alle persone incaricate dell'esecuzione di ordini o che effettuano operazioni per proprio conto o per interposta persona.

### **2.3 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Le norme sulla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate non si applicano alla Banca, in quanto emittente non quotato.

### **2.4 COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INTERNAL DEALING**

Le norme sulla comunicazione delle operazioni eseguite da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo e direzione non si applicano alla Banca, in quanto emittente non quotato.

Si rammenta che potrebbero essere assoggettati agli obblighi di comunicazione i soggetti che rivestono ruolo di amministrazione, direzione e controllo allorché acquisiscano cariche in società quotate, i quali potrebbero peraltro effettuare operazioni presso la Banca.

### **2.5 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Le norme sull'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate c.d. *insider's list*, non si applicano alla Banca in quanto essa non agisce in nome e per conto di alcun emittente quotato.

Il Consiglio di amministrazione dispone che, laddove la Banca intrattenga rapporti con emittenti quotati, ricorre l'obbligo di istituire il Registro esclusivamente nei seguenti casi:

- la Banca organizza ed attua programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie
- la Banca detiene informazioni privilegiate relative all'emittente in qualità di aderente a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 34 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------

- la Banca svolge la funzione di sponsor per l'emittente quotato o quotando

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, qualora la Banca intrattenga rapporti con emittenti quotati nella propria attività di concessione del credito o prestazione di servizi d'investimento, essa non agisca in nome e per conto dell'emittente, ma quale controparte del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che, laddove ricorrano i presupposti per l'istituzione del Registro, in esso siano inserite le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate. Il Consiglio ritiene che la norma si applichi ai soggetti legati alla Banca da un rapporto di lavoro o che ricoprono cariche di amministrazione e controllo in essa.

## 2.6 OPERAZIONI EFFETTUATE IN CONTO PROPRIO

Si rammenta che formano oggetto di esame per l'identificazione delle operazioni sospette anche le operazioni eseguite in conto proprio dalla Banca.

Riscontrandosi una parziale sovrapposizione fra le norme che obbligano la Banca ad identificare e segnalare le operazioni sospette (Capo IV Regolamento Mercati) e le norme che obbligano l'intermediario a porre in essere procedure organizzative necessarie a presidiare il corretto svolgimento della negoziazione in conto proprio, dei servizi di investimento (Libro III Parte III del Regolamento Intermediari), il Consiglio di Amministrazione dispone che, in attesa di chiarimenti, ambo le normative vadano applicate ed invita le funzioni aziendali interessate, ed in particolare il Servizio Controllo Rischi, ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti in tema di monitoraggio e segnalazione.

## 2.7 RACCOMANDAZIONI E RICERCHE

E' fatto divieto a tutte le funzioni aziendali di diffondere al pubblico e/o destinare a canali di divulgazione al pubblico *ricerche, valutazioni, raccomandazioni di investimento*, proprie o elaborate da terzi, così come definite dal Regolamento Emittenti e dal par. 2.9 della Parte Prima del presente *Regolamento*.

In particolare è fatto divieto di pubblicare su Internet le *ricerche, valutazioni o raccomandazioni di investimento*, proprie o elaborate da terzi, o di renderle pubbliche mediante i canali di stampa, televisivi, radiofonici, via fax, via e-mail, via posta.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che non si considerano raccomandazioni i *consigli di investimento personalizzati* e i contenuti della *consulenza in materia di investimenti* di cui alla Direttiva 2004/39/Ce elaborati dal Servizio Finanza e/o dagli operatori di Filiale e forniti ai clienti in merito ad una o più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nell'ambito di colloqui individuali.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda al Servizio Finanza e agli operatori di Filiale di non divulgare i *consigli di investimento personalizzati*, per loro natura destinati a singoli investitori.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda al Servizio Finanza di predisporre accuratamente i documenti di consulenza generica, di *asset allocation*, di *financial planning* ed i *report* periodici evitando di inserire in essi raccomandazioni di investimento e valutazioni o ricerche che propongano

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>35 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

una particolare decisione di investimento. Qualora tali documenti avessero una larga diffusione si dispone, in via precauzionale, di apporre adeguata *disclosure* in calce agli elaborati.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  36 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------

## 2.8 INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il Consiglio di Amministrazione dispone che tutti gli operatori di Filiale sono tenuti ad individuare le operazioni potenzialmente sospette ai fini della segnalazione all’Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli operatori di prendere visione degli esempi di abuso di mercato, degli elementi, delle circostanze, dei segnali di cui al par. 2.13 *Parte Prima*.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che i dipendenti siano sensibilizzati circa gli obblighi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Il Consiglio dà incarico alla Direzione Generale di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per raggiungere un adeguato grado di partecipazione di tutti i dipendenti alle attività di monitoraggio finalizzato all’individuazione delle operazioni potenzialmente sospette.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che, ai fini dell’individuazione delle operazioni potenzialmente sospette, il c.d. *test del ragionevole sospetto* viene effettuato anche con l’ausilio di sistemi automatici di *detecting*.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nella fattispecie, di adottare il sistema di detecting offerto dall’Istituto Centrale *Iccrea Banca Spa* che provvederà ad evidenziare, mediante la comunicazione giornaliera di un apposito report, indirizzato al Risk Controller, le risultanze sia positive che negative influenti ai fini di abusi di mercato.

Il Consiglio prende atto ed approva la scelta di *esternalizzazione ad Iccrea Banca Spa la rilevazione di eventuali operazioni sospette ai fini di abusi di mercato*, che si basa sull’individuazione, su base giornaliera e per singolo titolo negoziato, di anomalie che siano indicative di una potenziale presenza di fenomeni di abuso di mercato, mediante analisi di una serie di allertatori che permettono di determinare, relativamente alle variabili finanziarie utilizzate, soglie dinamiche il cui superamento sia sintomatico di un andamento anomalo.

Il Consiglio di Amministrazione approva le variabili finanziarie di riferimento, gli allertatori e le soglie dei controvalori *come da allegato 3 del contratto di servizio con Iccrea Banca Spa*.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 37 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

### 3. PREVENZIONE DEGLI ILLECITI

---

Il Consiglio di Amministrazione dispone di pubblicare un ordine di servizio per la divulgazione del presente *Regolamento* e di fornire a tutti i dipendenti della Banca adeguata formazione in tema di abusi di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda a tutti i dipendenti di prendere contezza della normativa sugli abusi di mercato ed in particolare degli esempi di illecito, degli elementi, delle circostanze e dei segnali che caratterizzano le fattispecie di manipolazione del mercato ed abuso di informazioni privilegiate di cui al par. 2.13.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che i dipendenti siano sensibilizzati sul tema degli abusi di mercato al fine di prevenire il compimento da parte loro di illeciti dolosi o anche solo colposi.

Il Consiglio dà incarico alla Direzione Generale di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per raggiungere un adeguato grado di sensibilizzazione.

Si fa rinvio alla *Policy per la gestione delle operazioni personali* per la regolamentazione dei provvedimenti di carattere disciplinare che vengono adottati qualora un dipendente commetta illecito penale e/o amministrativo di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, svolta nel proprio ambito un'accurata analisi della normativa sugli abusi di mercato, ha preso atto, nelle persone degli amministratori e dei sindaci, delle fattispecie che configurano illecito amministrativo o penale.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli obblighi posti in capo alla Banca ed in particolare della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal sistema sanzionatorio, dispone l'adozione del presente *Regolamento* quale codice di comportamento e modello organizzativo esimente. Dispone altresì che la Direzione Generale informi tempestivamente il Consiglio ed il Collegio Sindacale qualora intervengano cambiamenti normativi o di carattere gestionale in tema di abusi di mercato.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 38 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------

## 4. ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE

---

Il Consiglio di Amministrazione individua convenzionalmente nel processo di gestione delle operazioni sospette le seguenti fasi operative che si succedono cronologicamente:

- monitoraggio e selezione
- valutazione
- segnalazione o archiviazione
- manutenzione del sistema di rilevazione

Il Consiglio definisce di seguito le fasi operative in cui si articola il processo.

### 4.1 FASE DI MONITORAGGIO E SELEZIONE

La fase operativa sinteticamente denominata *Selezione* comprende tutte le attività finalizzate ad individuare le operazioni che in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni sugli abusi di mercato e che pertanto possono ritenersi sospette. Le attività di vaglio delle operazioni si definiscono convenzionalmente *Test del ragionevole sospetto*.

### 4.2 FASE DI VALUTAZIONE

La fase operativa sinteticamente denominata *Valutazione* comprende tutte le attività di analisi della singola operazione selezionata, volte a determinare se essa possa costituire illecito e quindi ritenersi sospetta. La fase di valutazione può concludersi con l'identificazione dell'operazione sospetta o con l'individuazione di circostanze che legittimano l'operazione selezionata (prassi ammesse, motivi legittimi, esenzioni c.d. *safe harbour*, cfr Parte Prima, parr. 2.8, 2.14).

### 4.3 FASE DI SEGNALAZIONE O ARCHIVIAZIONE

La fase operativa sinteticamente denominata *Segnalazione o archiviazione* comprende le attività alternative di segnalazione a Consob laddove l'operazione sia ritenuta sospetta dall'organo deliberante oppure di archiviazione laddove l'operazione non sia ritenuta sospetta dall'organo deliberante.

### 4.4 FASE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE


La fase operativa sinteticamente denominata *Manutenzione del sistema di rilevazione (detecting)* comprende le attività relative alla creazione e alla manutenzione dei gruppi di clienti e di altri soggetti rilevanti, e dai soggetti ad essi collegati, richiesti dal sistema informatico di rilevazione delle operazioni potenzialmente sospette.

## 5. PROCEDURE OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione formula di seguito le disposizioni operative per la corretta gestione delle fasi del processo di gestione delle operazioni sospette, assegnando specifiche competenze alle unità organizzative aziendali.

### 5.1 FASE DI MONITORAGGIO E SELEZIONE

Le attività che afferiscono alla fase di *Monitoraggio e selezione* sono così organizzate:



	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina 40 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

**Attività** Interrogazione delle anomalie e degli allertatori  
**Funzione** Servizio Controllo Rischi  
**Descrizione** L'attività si svolge sui dati estratti dal sistema di detecting. La frequenza dell'attività ha carattere mensile. Il Servizio provvede, in presenza di allertatori che indicano la presenza di possibili operazioni sospette, alla compilazione del “Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette”, allegato al Regolamento.

**Attività** Interrogazione dei clienti sospetti  
**Funzione** Servizio Controllo Rischi  
**Descrizione** L'attività si svolge sui dati estratti dal sistema di detecting. La frequenza dell'attività ha carattere mensile. Il Servizio provvede, in presenza di allertatori che indicano la presenza di possibili operazioni sospette, alla compilazione del “Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette”, allegato al Regolamento.

**Attività** Analisi dell'operazione alla luce delle indicazioni par. 2.13 Regolamento  
**Funzione** Filiale  
**Descrizione** Tutti gli operatori di filiale si avvalgono degli esempi di abuso di mercato, degli elementi, delle circostanze, dei segnali di cui al par. 2.13 del Regolamento, al fine di individuare le operazioni potenzialmente sospette di segnalazione alla Autorità di Vigilanza.


**Attività** Identificazione dell'operazione potenzialmente sospetta  
**Funzione** Filiale  
**Descrizione** L'individuazione di una operazione potenzialmente sospetta comporta la redazione del “Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette (Filiale)” allegato al Regolamento.

**Attività** Segnalazione interna dell'operazione potenzialmente sospetta  
**Funzione** Filiale  
**Descrizione** Il “Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette (Filiale)”, compilato e sottoscritto a cura della Filiale, viene immediatamente trasmesso al Servizio Controllo Rischi per l'inserimento nell'elenco delle operazioni selezionate da valutare.

**Attività** Formazione elenco delle operazioni da valutare  
**Funzione** Servizio Controllo Rischi  
**Descrizione** Il Servizio, sulla base delle segnalazioni provenienti dalla filiale riportate nel “Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette (Filiale)”, e delle anomalie allertatori e clienti sospetti fornite dal sistema di detecting, provvede alla redazione di un elenco delle operazioni selezionate che andrà a valutare.

## 5.2 FASE DI VALUTAZIONE

Le attività che afferiscono alla fase di *Valutazione* sono così organizzate:



**Attività** Analisi delle operazioni alla luce delle indicazioni par. 2.13 Regolamento  
**Funzione** Servizio Controllo Rischi  
**Descrizione** Il Servizio si avvale degli esempi di abuso di mercato, degli elementi, delle circostanze, dei segnali di cui al par. 2.13 del Regolamento, oltre che del sistema di detecting che segnala "anomalie allertatori" e "clienti sospetti", al fine di individuare le operazioni potenzialmente sospette di segnalazione all'Autorità di Vigilanza.

**Attività** Confronto con la Filiale sulle operazioni selezionate  
**Funzione** Servizio Controllo Rischi  
**Descrizione** Il Servizio, se del caso, avvia contatti con la Filiale per un confronto su aspetti riguardanti il cliente e le circostanze dell'operazione relativamente alle operazioni selezionate da valutare.

**Attività** Descrizione del cliente e delle circostanze dell'operazione.  
**Funzione** Filiale

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  42 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------

**Descrizione** La Filiale fornisce al Servizio Controllo Rischi le informazioni relative al cliente e alle circostanze delle operazioni selezionate da valutare.

**Attività** Confronto con il Servizio Finanza sugli aspetti di carattere tecnico

**Funzione** Servizio Controllo Rischi

**Descrizione** Il Servizio, se del caso, avvia contatti con il Servizio Finanza per un confronto su aspetti di tipo tecnico relativamente alle operazioni selezionate da valutare.

**Attività** Assistenza di carattere tecnico

**Funzione** Servizio Finanza

**Descrizione** Il Servizio Finanza fornisce al Servizio Controllo Rischi assistenza di tipo tecnico relativamente alle operazioni selezionate da valutare.


**Attività** Esito della valutazione

**Funzione** Servizio Controllo Rischi

**Descrizione** Il Servizio perviene alla determinazione di un esito dell'attività di valutazione che comporterà o l'archiviazione della operazione o la sua segnalazione all'Autorità di Vigilanza.

### 5.3 FASE DI SEGNALAZIONE / ARCHIVIAZIONE

Le attività che afferiscono alla fase di *Segnalazione / Archiviazione* sono così organizzate:



**Attività** Elenco operazioni sospette

**Funzione** Servizio Controllo Rischi


**Descrizione** Il Servizio, tempestivamente, predispone e sottopone al Legale Rappresentante della Banca l'elenco delle operazioni sospette da segnalare all'Autorità di Vigilanza; per le operazioni eseguite in conto proprio dalla Banca l'elenco va sottoposto al Presidente del Collegio Sindacale.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  <b>44 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

<b>Attività</b>	Elenco operazioni non sospette
<b>Funzione</b>	Servizio Controllo Rischi
<b>Descrizione</b>	Il Servizio, con periodicità mensile, predispone e sottopone al Legale Rappresentante della Banca l’elenco delle operazioni non sospette da archiviare; per le operazioni eseguite in conto proprio dalla Banca l’elenco va sottoposto al Presidente del Collegio Sindacale.
<b>Attività</b>	Conferma elenco e valutazione effettuata
<b>Funzione</b>	Legale Rappresentante Banca / Presidente Collegio Sindacale
<b>Descrizione</b>	Il Legale Rappresentante, o il Presidente del Collegio Sindacale per le operazioni eseguite in conto proprio, confermano e sottoscrivono l’elenco delle operazioni sospette e l’elenco delle operazioni non sospette.
<b>Attività</b>	Archiviazione
<b>Funzione</b>	Servizio Controllo Rischi
<b>Descrizione</b>	Il Servizio provvede all’archiviazione delle operazioni non sospette.
<b>Attività</b>	Segnalazione a Consob
<b>Funzione</b>	Servizio Controllo Rischi
<b>Descrizione</b>	Il Servizio provvede alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza (Consob) delle operazioni sospette, utilizzando il “Modello di segnalazione operazioni sospette” allegato al Regolamento.

## 5.4 FASE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE

Le attività che afferiscono alla fase di *Manutenzione del sistema di rilevazione (detecting)* sono così organizzate:



**Attività** Segnalazione di Clientela  
**Funzione** Filiale  
**Descrizione** La filiale provvede alla segnalazione della clientela della Banca che, per quanto di sua conoscenza, riveste incarichi apicali in società quotate sui mercati regolamentati, in società loro controllanti, controllate o collegate; la filiale, altresì, provvede alla segnalazione di clientela di cui risulti noto il possesso di quote di partecipazioni significative nelle predette società.

**Attività** Segnalazione di dipendenti, di Amministratori e Sindaci della Banca, di parenti di Amministratori e Sindaci  
**Funzione** Servizio Gestione Risorse Umane  
**Descrizione** Il Servizio Gestione Risorse Umane provvede alla segnalazione  dei dipendenti della Banca, degli Amministratori e dei Sindaci, dei soggetti che Amministratori e Sindaci hanno dichiarato essere loro parenti o affini entro il 3° grado incluso e per i quali sono a conoscenza che intrattengono rapporti con la Banca e dei soggetti correlati anagraficamente con incarichi presso società quotate nei mercati regolamentati, loro controllanti, controllate o collegate.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  <b>46 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

**Attività** Creazione e manutenzione Gruppi Market Abuse  
**Funzione** Servizio Gestione Anagrafiche  
**Descrizione** Il Servizio Gestione Anagrafiche provvede, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle filiali e dal Servizio Gestione Risorse Umane, alla creazione e alla manutenzione dei Gruppi Market Abuse comprendenti, per ciascun gruppo, i nominativi segnalati e i soggetti collegati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, parte 2°, paragrafo 2.2. .

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE – “MiFID”</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  47 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------

## 6. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

---

Per assicurare la sana e prudente gestione aziendale e la regolarità complessiva del processo di gestione delle operazioni potenzialmente sospette, il Consiglio di Amministrazione dispone di adeguare il Sistema dei Controlli Interni, al fine di rilevare, misurare e valutare i rischi connessi al processo.

Il Sistema dei Controlli Interni è lo strumento per garantire che il trattamento delle operazioni sia conforme alle normative, per presidiare le attività di gestione dei flussi ed assicurare l'affidabilità delle registrazioni.

I risultati delle verifiche, le carenze e le anomalie che emergono dallo svolgimento dei controlli sono portate a conoscenza della Direzione Generale per adottare ulteriori provvedimenti organizzativi.

La Direzione Generale valuta periodicamente la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema dei Controlli Interni, provvedendo al suo adeguamento per gestire i rischi connessi ad operazioni di futura attuazione.

### 6.1 CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

Sono introdotti nel Sistema dei Controlli Interni i controlli di primo livello di seguito indicati.

<b>Funzione</b>	Servizio Controllo Rischi
<b>Controllo</b>	Controllo sulla attività di produzione degli elenchi di operazioni non sospette e sospette
<b>Descrizione del controllo</b>	Il Responsabile del Servizio verifica mensilmente la produzione delle segnalazioni e, per quelle sospette giudicate da segnalare, che sia stata effettuata con debita sottoscrizione la segnalazione alla Autorità di Vigilanza.

### 6.2 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

Sono introdotti nel Sistema dei Controlli Interni i controlli di secondo livello di seguito indicati.

<b>Funzione</b>	Servizio Controllo Rischi
<b>Controllo</b>	Controllo sulla attività di creazione e manutenzione del sistema di rilevazione
<b>Descrizione del controllo</b>	Il Servizio verifica semestralmente presso il Servizio Gestione Anagrafiche venga svolta l'attività di creazione, manutenzione e aggiornamento dei Gruppi Market Abuse sulla base delle eventuali segnalazioni pervenute dalle Filiali e dal Servizio Gestione Risorse Umane.

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  <b>48 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

## PARTE TERZA

---

### APPENDICE

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>49 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

## 1. MANUALE UTENTE APPLICATIVO MARKET ABUSE

---

[Si veda il contratto allegato.](#)

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>50 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

## 2. SOGLIE DEI CONTROVALORI

---

Si veda il contratto allegato.

### 3. MODELLO DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE (FILIALE)

#### INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONE POTENZIALMENTE SOSPETTA

*Spett.*

Servizio Controllo Rischi  
Banca di Credito Cooperativo Riano

#### A) SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE L'OPERAZIONE

Nome .....  
 data e luogo di nascita .....  
 codice fiscale .....  
 residenza .....  
 indirizzo .....  
 recapito telefonico .....  
 codice identificativo presso l'intermediario/mercato .....  
 Altro .....

#### B) DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Strumento finanziario .....  
 Codice ISIN .....  
 Mercati interessati .....  
 Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità, altri parametri) .....  
 Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.) .....  
 Altro .....

#### C) TEST DEL RAGIONEVOLE SOSPETTO

Test del ragionevole sospetto effettuato il .....  
 Sulla base di esempi, segnali, circostanze di cui alla normativa nazionale e comunitaria  
 .....  
 .....

#### D) MOTIVO DEL SOSPETTO

.....

### ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE OPERAZIONI

Nome .....  
data di nascita .....  
codice fiscale .....  
residenza .....  
indirizzo .....  
recapito telefonico .....  
relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni .....  
ruolo svolto .....  
altro .....

### E) EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE

.....  
.....

-----  
Data consegna ..... Firma Operatore di Filiale .....  
Data ..... Firma Resp.Filiale .....

\* \* \* \* \*

### VALUTAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTORATO E CONTROLLO RISCHI

Visto ritenuto fondato

Visto ritenuto infondato

Motivo

.....  
.....

Data ..... Firma Resp. Servizio Controllo Rischi

.....

### VALUTAZIONE FINALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA BANCA

Da segnalare

Da archiviare

Motivo

.....  
.....

Data ..... Firma del Presidente del Collegio Sindacale della Banca

.....

#### 4. MODELLO DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE

##### INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONE POTENZIALMENTE SOSPETTA

*Spett.*

Presidente del Collegio Sindacale  
Banca di Credito Cooperativo Riano

##### A) SOGGETTI A CUI SI RIFERISCE L'OPERAZIONE

Nome .....  
 data di nascita .....  
 codice fiscale .....  
 residenza .....  
 indirizzo .....  
 recapito telefonico .....  
 codice identificativo presso l'intermediario/mercato .....  
 Altro .....

##### B) DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Strumento finanziario .....  
 Codice ISIN .....  
 Mercati interessati .....  
 Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità, altri parametri) .....  
 Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.) .....  
 Altro .....

##### C) TEST DEL RAGIONEVOLE SOSPETTO

Test del ragionevole sospetto effettuato il .....  
 Sulla base di esempi, segnali, circostanze di cui alla normativa nazionale e comunitaria  
 .....  
 .....

##### D) WARNING DELLA PROCEDURA INFORMATICA

Tabulato ..... Prodotto il .....

##### E) MOTIVO DEL SOSPETTO

.....  
.....  
.....

#### **F) ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE OPERAZIONI**

Nome .....  
data di nascita .....  
codice fiscale .....  
residenza .....  
indirizzo .....  
recapito telefonico .....  
relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni .....  
ruolo svolto .....  
altro .....

#### **G) EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE**

.....  
.....

-----  
Data ..... Firma Resp. Controllo Rischi .....

\* \* \* \* \*

#### **VALUTAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO RISCHI**

Visto ritenuto fondato

Visto ritenuto infondato

Motivo

.....  
.....

Data ..... Firma Resp. Servizio Controllo Rischi

.....

#### **VALUTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA BANCA O DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE (\*)**

Da segnalare

Da archiviare

Motivo

.....  
.....

Data .....

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina <b>55 di 57</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Firma del Presidente del Collegio Sindacale della Banca

.....

## 5. MODELLO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Spett.le  
**CONSOB**  
Alla c.a. del Resp. Divisione Mercati  
Via G. Martini, n. 3  
00198 ROMA

Oggetto: **Segnalazione ai sensi dell'art. 187 - nonies del TUF**

### **Descrizione dell'operazione:**

Strumento finanziario .....

Codice ISIN .....

Mercati interessati .....

Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità, altri parametri) .....

.....

Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.) .....

.....

Altro .....

.....

.....

### **Motivi di sospetto:**

.....

.....

.....

.....

### **Identità dei soggetti che hanno conferito gli ordini sottostanti alle operazioni:**

nome .....

data di nascita .....

codice fiscale .....

residenza .....

indirizzo .....

recapito telefonico .....

codice identificativo presso l'intermediario/mercato .....

altro .....

### **Identità degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni:**

nome .....

data di nascita .....

codice fiscale .....

residenza .....

indirizzo .....

recapito telefonico .....

	<i>Regolamento per la prevenzione e la gestione Degli abusi di mercato Direttiva 2004/39/CE - "MiFID"</i>	Delibera del CdA del 21/05/2008	Rev. 2 06/05/2009	Pagina  57 di 57
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------

relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni .....  
 ruolo svolto .....

**Ruolo in cui opera il soggetto segnalante**

Intermediario negoziatore .....  
 Conto proprio, conto terzi .....

**Ulteriori informazioni utili**

Collegamento a altri fatti o informazioni .....  
 Elenco degli eventuali allegati .....  
 Altro .....  
 .....

**Informazioni sul soggetto che effettua la segnalazione**

nome della persona .....  
 responsabilità ricoperta .....  
 recapito telefonico .....

Firma Presidente del Collegio Sindacale della Banca

.....

Data della segnalazione .....